

Il decreto legge 153/2015 interviene sull'utilizzo dei libretti senza titolare

Capitali, conti anonimi protetti

Nessuna sanzione antiriciclaggio per i valori emersi

DI LUCIANO DE ANGELIS

Non costituirà più ostacolo alla volontaria disclosure, la circostanza che il soggetto che voglia aderire alla procedura abbia utilizzato conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia presso stati esteri (si veda *ItaliaOggi* del 1° ottobre). Appare da ritenersi, a riguardo, che ciò non determinerà sanzioni neppure per chi, in dette situazioni, abbia aderito alla procedura di emersione volontaria anteriormente al 30 settembre.

È quanto si desume dal dl 30 settembre 2015 n. 153 (Misure urgenti in tema di finanza pubblica, in *G.U.* n.227), e in particolare dalla lettura dell'art. 2 recante: «Disposizioni in tema di collaborazione volontaria», di modifica alla legge 227/90, con il quale sono stati riaperti i termini (dal 30 settembre al 30 novembre) per la c.d. collaborazione volontaria fina-

lizzata a far riemergere tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero (anche indirettamente o per interposta persona).

La previsione normativa

Come noto (e come ribadito dal citato art. 2, comma 1, lett. b) del dl 153/15), alla procedura di collaborazione volontaria si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tale regola generale, tuttavia il dl in commento introduce

una eccezione prevedendo che tali disposizioni non si applicano in relazione a quanto previsto «dall'art. 58, comma 6 del decreto». Ciò significa che, in caso di emersione non troverà applicazione la sanzione pe-

niaria (dal 10 al 40% del saldo) in caso di violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso stati esteri (art. 50, co. 2, dlgs 231/07).

La ratio della disposizione

La finalità della disposizione è evidente. Si vuole cercare di favorire l'emersione e la regolarizzazione delle disponibilità finanziarie trattenute presso stati esteri che consentono l'anonimato, garantendo ai titolari delle

medesime che non sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista dal decreto antiriciclaggio. Tenuto conto della formulazione della disposizione, appare da ritenere che il Mef, Autorità preposta all'irrogazione della sanzio-

ne (art. 60, co. 2, del dlgs 231/2007), non sanzionerà tali fattispecie indipendentemente dal momento in cui è stata proposta la domanda di volontaria disclosure e da quello dell'accertamento dell'infrazione e quindi anche se tale accertamento fosse già avvenuto in relazione a istanze presentate prima del 30 settembre.

Validità delle altre esenzioni

Per il resto è confermata la validità delle previsioni di cui alla legge 186 del 15/12/2014 che esclude la punibilità delle condotte di riciclaggio ed impiego di

denaro (ex art. 648-bis e ter, c.p.) indicate spontaneamente all'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura, nonché la non punibilità dell'autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) commesso fino al 30 novembre 2015, secondo la nuova scadenza (o fino al 30 dicembre 2015 in caso di integrazione della documentazione), anche in questi casi limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria e in relazione ai delitti fiscali dichiarati non punibili in caso di adesione a tale procedura. Detta esenzione dalla punibilità, tra l'altro, era stata puntualizzata dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, ove le relative condotte fossero commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma fino alla data utile di scadenza della procedura. Nella stessa, poi si precisava che la dispensa valesse anche per le imputazioni a titolo di concorso nel reato.

Sarà impossibile irrogare la sanzione amministrativa per i comportamenti in oggetto

ASSONIME COORDINA LE DUE DISCIPLINE

Sos nella voluntary

Il dl n. 153/2015, nel prorogare i termini della voluntary disclosure, risolve definitivamente le criticità sollevate dagli addetti ai lavori circa il mancato coordinamento tra la disciplina antiriciclaggio e la procedura di voluntary disclosure.

Queste, tra le altre, le conclusioni dell'Assonime nella Circolare n. 29/2015 a proposito delle recenti novità normative in materia di voluntary disclosure.

Il dl c.d. di «proroga» consacra con un atto avente forza di legge l'applicazione delle misure antiriciclaggio nel contesto della procedura di voluntary disclosure (art. 2, comma 1, lett. b). Escludendo, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni connesse alla violazione dell'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso stati esteri.

Ciononostante, la norma in commento non sancisce, secondo la puntuale ricostruzione di Assonime, la disapplicazione dell'obbligo per intermediari e professionisti delle segnalazioni di cui all'art. 51, comma 1, del dlgs. 231/2007.

Più precisamente, giova ricordare che l'art. 51, comma 1, del cd decreto antiriciclaggio preveda che i soggetti destinatari della disciplina di prevenzione debbano riferire al ministero dell'economia e delle finanze, da un lato, e comunicare alla Guardia di finanza dall'altro, le violazioni al divieto di utilizzo di conti anonimi o con intestazione fittizia (e le limitazioni all'uso del contante) di cui hanno notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività.

Sennonché, l'Associazione tra le società italiane per azioni, con la recente circolare dello scorso 8 ottobre, fa presente come la segnalazione di cui all'art. 51, comma 1, del dlgs. 231/2007, sia divenuta - essendo finalizzata all'irrogazione di sanzioni (o all'emissione di accertamenti) che non possono trovare applicazione nel contesto della procedura di collaborazione - per ciò stesso, inutiliter data e quindi, non più dovuta.

In definitiva l'Assonime chiede un ulteriore chiarimento sul punto, atteso che le sanzioni a carico dell'intermediario o del professionista (qualora si dovesse ritenere, comunque, sussistere l'obbligo di segnalazione) vanno «dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto», così come disposto all'art. 58, comma 7, del dlgs. 231/2007.

Stefano Loconte e Alessio Castronuovo

Aci, bollo virtuale

L'imposta di bollo per l'autentica di firma degli atti di vendita di beni mobili registrati, può essere riscossa dall'Acì in modalità digitale. Con la circolare 33/E del 9 ottobre 2015 l'Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti sull'assolvimento virtuale del tributo dovuto per le autentiche di firma effettuate presso lo Sportello telematico dell'automobilista. La precisazione fornita dall'Agenzia delle entrate, rende noto *FiscoOggi*, la rivista telematica dell'Agenzia, si inserisce e tiene conto, in particolare, del progetto di digitalizzazione della documentazione cartacea, che ha investito tutto il settore della pubblica amministrazione, finalizzato a innovare i processi e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. L'Acì fa presente che attualmente è possibile assolvere il bollo in modalità virtuale sulle note di trascrizione, su iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni da prodursi al Pra e sulle copie, certificati ed estratti rilasciati, mentre l'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita è riscossa ancora tramite contrassegno.

Il primo magazine-device*
per vivere bene
nell'era digitale



NUOVO
PIÙ Digital
PIÙ Ricco
PIÙ Idee
PIÙ Servizi

ATTENTI ALLA RETE!

COME PROTEGGERE LA PROPRIA PRIVACY SU INTERNET E RESISTERE AGLI ATTACCHI DEGLI HACKER
GUIDA ALLA SCELTA DEI NUOVI SMARTPHONE E LE ULTIME APP PER LA GESTIONE DEI RISPARMI

EDICOLA • SMARTPHONE • TABLET • SOCIAL



È un magazine
Classeditori
www.classabbonamenti.com